

**ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "TOP METRO" FINANZIATO DAL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE**

**Tra**

**La Città metropolitana di Torino**, rappresentata dal Consigliere delegato allo sviluppo economico, Dimitri De Vita, domiciliato per la carica presso la Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra n. 7, Torino, cod. fisc. 01907990012 (di seguito "Capofila")

**E**

- **Il Comune di Beinasco**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Maurizio Piazza, domiciliato per la carica presso il Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7, cod. fisc. 02042100012 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Borgaro Torinese**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Claudio Gambino, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Borgaro Torinese, cod. fisc. 83000090015 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Collegno**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Francesco Casciano, domiciliato per la carica presso il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, Collegno, cod. fisc. 00524380011 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Grugliasco**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Roberto Montà, domiciliato per la carica presso il Comune di Grugliasco, Piazza Matteotti n. 50, Grugliasco, cod. fisc. 01472860012 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Moncalieri**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Paolo Montagna, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, Moncalieri, cod. fisc. 01577930017 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Nichelino**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Giampietro Tolardo, domiciliato per la carica presso il Comune di Nichelino, Piazza di Vittorio n. 1, Nichelino, cod. fisc. 94031420014 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Orbassano**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Eugenio Gambetta, domiciliato per la carica presso il Comune di Orbassano, Piazza Umberto I n. 5, Orbassano, cod. fisc. 01384600019 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Rivoli**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Franco Dessì, domiciliato per la carica presso il Comune di Rivoli, C.so Francia n. 98, Rivoli, cod. fisc. 00529840019 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di San Mauro Torinese**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Marco Bongiovanni, domiciliato per la carica presso il Comune di San Mauro Torinese, Via Martiri della Libertà n. 150, San Mauro Torinese, cod. fisc. 01113180010 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Settimo Torinese**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Fabrizio Puppo, domiciliato per la carica presso il Comune di Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4, Settimo Torinese, cod. fisc. 01054240013 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Venaria Reale**, rappresentato dall'Assessore all'Urbanistica, Edilizia e LL.PP., Giuseppe Roccasalva, domiciliato per la carica presso il Comune di Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale, cod. fisc. 01710650019 (di seguito, "Partner")

- **La Regione Piemonte**, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, Alberto Valmaggia, domiciliato per la carica presso la Regione Piemonte, Corso Bolzano n. 44, Torino, cod. fisc. 80087670016 (di seguito, "Partner")

.....

## Visti

- l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- l'articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, che hanno disciplinato, tra l'altro, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento;
- l'articolo 8, comma 2, del bando sopra citato, che prevede che l'ammontare del finanziamento dei progetti è determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia e per la Città di Aosta;
- l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, che prevede che con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2016, che ha costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con il quale sono stati inseriti nel citato Programma, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e con cui è stato previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 della graduatoria ivi allegata siano finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, che ha integrato i criteri relativi all'erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
- l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ha previsto che, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) siano destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha previsto una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destinato l'importo di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l'importo di 260 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel Programma straordinario sopra citato;
- l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base al quale le risorse di cui al punto precedente sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e sono gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;
- l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto in base al quale le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017;
- l'articolo 1, comma 5, in base al quale ai fini dell'erogazione del finanziamento i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, che in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 ha integrato le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 mediante l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, non ancora finanziati;
- il punto 2 della predetta delibera, che prevede che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti;
- la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017, che ha rideterminato in 761,32 milioni di euro l'assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 ed ha previsto il seguente

profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017.

### **Considerato che**

- con Decreto della Sindaca metropolitana n. 266-17355/2016 del 19 luglio 2016 sono state fornite prime indicazioni operative per la partecipazione delle Città metropolitana di Torino al suddetto bando ed è stato individuato quale area di intervento il territorio dei Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro, Torino e Venaria Reale.
- con Decreto della Sindaca metropolitana n. 316-23793/2016 del 26 agosto 2016 è stata approvata la proposta progettuale della Città metropolitana di Torino, con cui partecipare al citato bando, denominata "ToP Metro", per un importo complessivo di finanziamento richiesto pari a Euro 39.942.803,58;
- il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Torino è stato positivamente valutato e si è collocato alla trentottesima posizione (su 120) della graduatoria approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, ma, non rientrando nelle prime 24 posizioni della graduatoria, non ha beneficiato della prima tranche di finanziamento, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con la Delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 sono state stanziati le ulteriori risorse necessarie per il finanziamento di tutti i progetti inseriti nel Programma straordinario sopra citato, tra cui il progetto presentato dalla Città metropolitana di Torino, al quale è stato riconosciuto l'intero finanziamento richiesto, pari a Euro 39.942.803,58;
- l'art. 10, comma 2, del suddetto bando prevede la stipula di apposita convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi proposti;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 501-32486/2017 del 13 dicembre 2017 è stata quindi approvata la Convenzione tra la Città metropolitana di Torino e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritta digitalmente dopo l'incontro di Roma del 18 dicembre 2017, e si è dato atto della necessità di approvare, con successivo decreto della Sindaca metropolitana, lo schema di accordo di partenariato da sottoscrivere tra la Città metropolitana e gli enti attuatori degli interventi (Comuni e Regione) al fine di disciplinare le modalità di cooperazione tra gli enti firmatari dell'Accordo medesimo, nonché i rispettivi obblighi e responsabilità, con riferimento agli adempimenti previsti in capo alla Città metropolitana di Torino dalla citata Convenzione.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 - Premesse, allegati e disciplina applicabile**

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 4 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti.
2. Ai fini del presente Accordo, per "Progetto" si intende l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale, denominata "ToP Metro", presentata dalla Città Metropolitana di Torino nell'ambito del bando di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.
3. Il presente Accordo costituisce strumento attuativo della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito Presidenza) e la Città Metropolitana di Torino, di cui recepisce integralmente il contenuto.
4. Gli allegati sono:
  - a) la Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città Metropolitana di Torino (di seguito Convenzione);
  - b) la Relazione generale del Progetto;
  - c) il Cronoprogramma degli interventi;
  - d) il Piano economico-finanziario degli interventi.
5. L'esecuzione del presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti, dalle norme di legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dal bando citati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

### **Articolo 2 - Oggetto e sottoscrittori dell'Accordo**

1. Il presente Accordo regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Torino, in qualità di Capofila, e i Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Venaria Reale e la Regione Piemonte, in qualità di Partner.
2. La Città metropolitana assume il ruolo di Capofila in quanto Ente proponente del progetto "ToP Metro" (di seguito, "Progetto") selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 .
3. I Comuni di cui al comma 1 del presente articolo e la Regione Piemonte assumono il ruolo di Partner, in quanto soggetti attuatori di uno o più interventi che compongono il Progetto ammesso al finanziamento.

### **Articolo 3 - Durata**

1. La validità del presente Accordo è subordinata alla sua sottoscrizione da parte del Capofila e di tutti i Partner, nonché alla validità della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza e la Città Metropolitana di Torino.

2. Il presente Accordo resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie previste della Convenzione.

#### **Articolo 4 - Obblighi del Capofila**

1. Il Capofila si impegna a trasferire ai Partner, secondo le modalità previste dal successivo art. 7 e previa approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, una quota del finanziamento ricevuto dalla Presidenza nell'ambito del "Bando periferie" per l'attuazione dei singoli interventi di cui all'allegato d).

2. Il Capofila, avendo presentato ed ottenuto un finanziamento, complessivamente pari a euro 39.942.803,58, a nome di tutti i Partner per la realizzazione del Progetto, è responsabile e referente unico del Progetto nei confronti della Presidenza e si impegna a:

- svolgere attività di supporto e coordinamento ai Partner nell'iter di approvazione e attuazione degli interventi;
- ottemperare agli impegni assunti nei confronti della Presidenza, per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;
- comunicare ai Partner le decisioni assunte dal gruppo di monitoraggio, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dalla Presidenza;
- effettuare tutte le comunicazioni, comprese le richieste di proroga e di erogazione delle risorse nei tempi e nelle modalità previste dalla Convenzione e a trasferire ai Partner, integralmente e nel più breve tempo possibile, le rispettive quote.

#### **Articolo 5 - Obblighi dei Partner**

1. Ogni Partner, collabora con il Capofila in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti della Presidenza, contenuti nella Convenzione.

2. Ogni Partner, in quanto attuatore di uno o più interventi specifici componenti il Progetto, si impegna a:

- a. realizzare gli interventi di propria competenza, secondo quanto indicato nella domanda presentata nell'ambito della procedura selettiva e con le modalità indicate nella Convenzione, nel rispetto del Cronoprogramma e del Piano-economico finanziario, di cui agli allegati c) e d);
- b. assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, espletando tutti i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;
- c. individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i concessionari degli spazi, degli immobili dei servizi e/o dei contributi pubblici tramite procedure a evidenza pubblica;

- d. trasmettere le informazioni e i documenti necessari all'adempimento da parte del Capofila di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione, che costituiscono un presupposto del relativo finanziamento;
- e. comunicare al Capofila qualsivoglia informazione necessaria e a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire alla Presidenza e al Gruppo di monitoraggio la necessaria attività di verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti;
- f. comunicare al Capofila, entro e non oltre venti giorni dalla data di registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti, i Codici Unici del Progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g. trasmettere al Capofila, entro cinquanta giorni dalla registrazione della Convenzione da parte della Corte dei Conti, le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora gli interventi interessino beni culturali o immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo;
- h. nel caso abbia trasmesso le delibere di approvazione dei progetti definitivi, a trasmettere al Capofila, nei successivi sessanta giorni dalla trasmissione dei suddetti atti, le relative delibere di approvazione dei progetti esecutivi qualora già non trasmesse;
- i. trasmettere al Capofila, entro il termine di cui alla lettera g, il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento e a comunicare ogni successiva variazione entro dieci giorni dalla variazione stessa;
- j. trasmettere al Capofila tutte le informazioni e la documentazione previste al successivo art. 7, finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento;
- k. sottoporre a collaudo/verifica di conformità, sotto la propria esclusiva responsabilità e assumendone il relativo onere, tutti i lavori/servizi e forniture previsti nel Progetto dei quali è soggetto attuatore, secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016,
- l. comunicare al Capofila l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo oppure del certificato di regolare esecuzione nei modi previsti della Convenzione e indicati al successivo art. 7;
- m. fornire al Capofila qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione, di cui ai successivi artt. 8 e 9, e uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal Capofila, utilizzando il set informativo dei dati elaborato dal gruppo di monitoraggio di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 6 dicembre 2016;
- n. fornire le informazioni di localizzazione geografica degli interventi utilizzando la Base dati territoriale di riferimento degli Enti di cui alla L.R. 21/2017 (art. 5);
- o. consentire tutte le verifiche e l'attività ausiliaria del gruppo di monitoraggio previste al successivo art. 10;
- p. custodire tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi di propria competenza e ai controlli svolti e a metterla a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organi competenti;
- q. fornire al Capofila, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova, come indicato al successivo art. 12, comma 3;
- r. rimuovere le violazioni, dandone comunicazione al Capofila nei tempi indicati, qualora la Presidenza motivi le ragioni per le quali le giustificazioni addotte siano insufficienti e

- proceda alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, di cui al successivo art. 12, comma 4;
- s. restituire in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal Capofila, nei tempi e nella modalità di cui al successivo art. 12, comma 6;
  - t. garantire le verifiche amministrative finanziarie e tecniche, i controlli previsti dalla Convenzione e dal presente Accordo, nonché la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell'attuazione degli interventi di propria competenza e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
  - u. dirimere eventuali controversie di scala locale.

## **Articolo 6 - Rimodulazioni**

1. Fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma allegato c), ciascun Partner potrà motivatamente proporre al Capofila di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità. Il Capofila inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Convenzione.

2. Ciascun Partner potrà richiedere al Capofila, solo sulla base di comprovati motivi, eventuali proroghe, almeno quarantacinque giorni prima del termine indicato nel cronoprogramma allegato c). Il Capofila inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza, almeno 30 giorni prima del sopra indicato termine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Convenzione.

## **Articolo 7 - Erogazione dei finanziamenti**

1. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica, da parte del Gruppo di monitoraggio, dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza, secondo le modalità previste all'articolo 8 della Convenzione, e dell'attestazione trasmessa dal Capofila tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi, nonché di tutte le eventuali informazioni specificamente prescritte dalla Convenzione anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

2. La quota di finanziamento anticipato del 20% dell'importo del singolo intervento di cui si compone il Progetto è erogata in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte di ciascun Partner, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi al Capofila entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lettere g) e h).

3. I pagamenti intermedi sono erogati, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi, fino al limite del 95% di avanzamento dei lavori stessi. Tali pagamenti sono disposti annualmente previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo e dell'attestazione trasmessa dal Capofila, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. A tal fine, ciascun partner è tenuto, entro il 31 maggio di ogni anno, a trasmettere al Capofila una relazione tecnica attestante lo stato di avanzamento dei

lavori e dei servizi di propria competenza, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. Tale relazione deve inoltre essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutta la documentazione necessaria anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

4. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del Cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del Capofila della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati. A tal fine, ciascun partner è tenuto a trasmettere al Capofila una relazione tecnica relativa agli interventi di propria competenza, attestante le spese sostenute a completamento degli interventi, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel Progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi. Tale relazione deve inoltre essere corredata delle copie conformi/duplicati informatici dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo/regolare esecuzione per i lavori oppure certificato di verifica di conformità per i servizi e forniture;
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
- iv) attestazione del RUP della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

5. L'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato dal Gruppo di monitoraggio, purché finalizzate alla realizzazione dei lavori e/o dei servizi approvati, nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato. A tal fine, i partner trasmettono al Capofila l'istanza opportunamente documentata da inviare al Gruppo di monitoraggio, corredata da apposita dichiarazione del R.U.P. circa la sussistenza dei citati presupposti.

6. Il Capofila provvederà entro trenta giorni dal ricevimento delle quote di finanziamento a trasferire gli importi destinati ad ogni Partner. A tale scopo ciascun Partner comunicherà entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.

#### **Articolo 8 - Modalità di monitoraggio**

1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione del Sistema informativo periferie, predisposto dalla Presidenza.

2. Ciascun Partner si impegna a comunicare al Capofila i dati conformi al prospetto indicativo del set informativo predisposto dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.

3. Il Capofila è tenuto a comunicare al Gruppo di monitoraggio, con cadenza semestrale, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 2, nonché le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalla Convenzione, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento. Pertanto ogni Partner dovrà trasmettere al Capofila i dati e i documenti necessari, relativi agli interventi di cui è attuatore, entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno.

4. Il Capofila è, inoltre, tenuto a comunicare nella relazione semestrale di monitoraggio:

- i) le determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del bando, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;
- ii) le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

Pertanto ogni Partner dovrà trasmettere tali informazioni al Capofila entro i termini di cui al comma 3.

#### **Articolo 9 - Rendicontazione di risultato e delle spese**

1. La rendicontazione di risultato e la rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza, che costituirà la relazione tecnica di monitoraggio.

2. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte di cui all'articolo 7 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme/duplicato informatico, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del bando sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

- i) della progettazione;
- ii) per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
- iii) per la realizzazione dell'intervento.

I costi ammissibili devono essere riferiti al periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per le sole voci di progettazione, alla data di conclusione dei lavori, come indicata nel Cronoprogramma, allegato c).

Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui alla Convenzione, non possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015. Se gli stessi risultano ammessi a finanziamento sul Piano suddetto, decadranno, in tutto o in parte, dall'eventuale finanziamento concesso dalla Convenzione.

4. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

## **Articolo 10 - Verifiche e attività ausiliaria**

1. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili al Capofila e ai Partner ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.
2. Al fine di consentire al Gruppo di monitoraggio le predette verifiche, ciascun Partner si impegna a garantire:
  - a) l'audizione, insieme al responsabile unico del procedimento del Progetto, per verificare le procedure predisposte per realizzare gli interventi, lo stato di avanzamento degli stessi e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici;
  - b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta anche a campione per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.
3. Ciascun Partner si impegna inoltre a consentire al Capofila, al Gruppo di monitoraggio e/o a delegati della Presidenza la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione degli interventi, nonché ad assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
4. Tali verifiche non sollevano comunque i Partner dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

## **Articolo 11 - Responsabilità esclusiva dei Partner**

1. Ciascun Partner è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la Presidenza e il Capofila non rispondono degli eventuali inadempimenti dei Partner alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. E' a carico di ciascun Partner ogni e qualsiasi maggiore onere economico connesso agli interventi di propria competenza, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato. La Presidenza e il Capofila sono estranei a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.
3. La Presidenza e il Capofila non sono responsabili di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione degli interventi da parte dei Partner.

## **Articolo 12 - Sospensione e revoca del finanziamento – Penale**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 la Presidenza, qualora a esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, verificati l'esistenza di

un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, la Presidenza può disporre la revoca qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti:

- a) omessa trasmissione entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione delle delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, nonché di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o delle autorità competenti in materia ambientale;
- b) omessa comunicazione delle determine di indizione, delle determine a contrarre e dei contratti relativi alla realizzazione del Progetto;
- c) per ritardi di oltre trenta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o per il mancato rispetto del Progetto;
- d) la mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel Progetto;
- e) la reiterata omessa presentazione, entro i termini previsti, della intera documentazione necessaria per l'attività di monitoraggio e/o rendicontazione;
- f) l'utilizzo dei finanziamenti non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.

3. Nel caso in cui la Presidenza contesti al Capofila una o più violazioni e/o inadempimenti, il Capofila è tenuto a fornire, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova. A tal fine, i partner eventualmente interessati dovranno trasmettere al Capofila, le giustificazioni e i documenti rilevanti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del Capofila.

4. Qualora non si fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, la Presidenza, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento del Progetto e agli inadempimenti riscontrati, motiva le ragioni per le quali le giustificazioni addotte sono ritenute insufficienti e procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse.

5. La Presidenza, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi del Progetto, ovvero qualora entro il termine individuato dalla Presidenza ai sensi del precedente comma 4, la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non sia stata rimossa, revoca l'ammissione del relativo Progetto al Programma e, conseguentemente, al finanziamento.

6. In caso di revoca, il Capofila è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Presidenza le somme eventualmente già acquisite in attuazione del Progetto. Ogni Partner dovrà in tal caso restituire entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca del finanziamento, le somme già trasmesse dal Capofila. Qualora il Partner non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, gli importi saranno direttamente trattenuti in sede di trasferimento di qualsivoglia risorse da parte della Città metropolitana, ovvero recuperati direttamente secondo le procedure di legge.

### **Articolo 13 - Spese**

1. Eventuali spese e oneri connessi e conseguenti alla stipula dell'Accordo, anche fiscali, sono ad esclusivo carico dei Partner.

#### **Articolo 14 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- Città metropolitana di Torino: servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it
- Comune di Beinasco: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
- Comune di Borgaro Torinese: comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it
- Comune di Collegno: posta@cert.comune.collegno.to.it
- Comune di Grugliasco: lavoripubblici.gru@legalmail.it
- Comune di Moncalieri: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
- Comune di Nichelino: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it
- Comune di Orbassano: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it
- Comune di Rivoli: comune.rivoli.to@legalmail.it
- Comune di San Mauro Torinese: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
- Comune di Settimo Torinese: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
- Comune di Venaria Reale: protocollovenariareale@pec.it
- Regione Piemonte: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

2. Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

#### **Articolo 15 - Trattamento dei dati**

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali – le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

#### **Articolo 16 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente Accordo il foro competente è quello di Torino.

#### **Articolo 17 - Sottoscrizione degli atti**

1. Il Presente Accordo è sottoscritto dalle parti in forma digitale.

Per la Città metropolitana di Torino  
Il Consigliere Delegato allo Sviluppo economico, Dimitri De Vita

Per il Comune di Comune di Beinasco  
Il Sindaco pro tempore, Maurizio Piazza

Per il Comune di Borgaro Torinese  
Il Sindaco pro tempore, Claudio Gambino

Per il Comune di Collegno  
Il Sindaco pro tempore, Francesco Casciano

Per il Comune di Grugliasco  
Il Sindaco pro tempore, Roberto Montà

Per il Comune di Moncalieri  
Il Sindaco pro tempore, Paolo Montagna

Per il Comune di Nichelino  
Il Sindaco pro tempore, Giampietro Tolardo

Per il Comune di Orbassano  
Il Sindaco pro tempore, Eugenio Gambetta

Per il Comune di Rivoli  
Il Sindaco pro tempore, Franco Dessì

Per il Comune di San Mauro Torinese  
Il Sindaco pro tempore, Marco Bongiovanni

Per il Comune di Settimo Torinese  
Il Sindaco pro tempore, Fabrizio Puppo

Per il Comune di Venaria Reale  
L'Assessore all'Urbanistica, Edilizia e LL.PP., Giuseppe Roccasalva

Per la Regione Piemonte  
L'Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Alberto Valmaggia